

ALLEGATO N° 2

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

INTRODUZIONE

I destinatari del presente regolamento sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado in base alle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 24/06/98 n. 249 modificato dal DPR 21/11/07 n. 235.

Premesso che la scuola è un'agenzia educativa, oltre che un'istituzione pubblica, dove tutti devono poter star bene e apprendere in maniera serena, in un ambiente accogliente, allo scopo di favorire lo sviluppo e la maturazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili, è indispensabile prevedere che in alcuni casi e circostanze possano rendersi necessari dei provvedimenti disciplinari. Tali provvedimenti non hanno mai carattere "punitivo" ma vogliono essere un aiuto al rispetto delle regole della convivenza e al rispetto dei ruoli nelle varie relazioni. Quindi, qualità precipua della sanzione è il suo carattere "riorientante" del comportamento dell'alunno e non la sua stigmatizzazione.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare che deve anche rispettare i seguenti criteri preliminari ad ogni decisione assunta:

- nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza aver avuto la possibilità di esporre i fatti e le ragioni ad essi connessi;
- le parti coinvolte nella situazione di criticità hanno diritto ad esporre la propria versione dei fatti;
- la durata e la proporzionalità della sanzione sono adattate all'infrazione commessa;
- ogni sanzione deve permettere allo studente di riflettere e/o di rimediare all'atto compiuto;
- il comportamento non influisce sulla valutazione delle competenze disciplinari maturate;
- qualora del comportamento scorretto sia responsabile un gruppo di alunni, sia in modo attivo sia come "spettatore passivo", ciascuno verrà chiamato a rispondere delle proprie azioni

La sanzione, concordata all'interno del Consiglio di classe e condivisa con il Dirigente Scolastico, deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La convocazione dei genitori deve configurarsi come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di riflessione: tale atto dovrà essere compiuto dal coordinatore di classe o, quando ritenuto necessario, dal Dirigente Scolastico.

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

Il non rispetto dei doveri e l'inadeguato funzionamento dei rapporti interpersonali, sia tra pari che con gli adulti, comportano sanzioni disciplinari finalizzate a far conoscere ai responsabili, la violazione delle norme causate dai loro gesti e ad impedirne la ripetizione.

La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività. Le sanzioni saranno comunque sempre commisurate non solo al danno, ma anche all'età del soggetto.

Obiettivo primario ed imprescindibile della sanzione è quello di favorire la comprensione e la consapevolezza rispetto agli effetti della propria azione su di sé e sugli altri, nell'ottica dell'educazione ad una cittadinanza consapevole e responsabile.

COMPORAMENTI CENSURABILI E SOGGETTI PREPOSTI AD EROGARE LA SANZIONE

a) *Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:*

- I. richiamo verbale
- II. comunicazione scritta sul libretto scuola-famiglia
- III. comunicazione scritta sul libretto e sul registro di classe (cartaceo ed elettronico);
- IV. convocazione della famiglia per un colloquio con il coordinatore di classe relativo ai comportamenti recidivi dell'alunno/a

V. convocazione della famiglia e/o dell'alunno da parte del Dirigente Scolastico o del collaboratore del D.S.

Questo tipo di sanzione può essere erogata da un docente, dal coordinatore e dal Dirigente Scolastico.

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

- I. sospensione dalle lezioni con obbligo di presenza da 1 a 3 giorni e impiego in attività di riflessione e di utilità verso la comunità scolastica
- II. sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni senza obbligo di frequenza
- III. sospensione dalle lezioni oltre i 3 giorni e fino a quindici giorni senza obbligo di frequenza.

Al Consiglio di Classe (componente docenti) compete irrogare le sanzioni di tipo b I – b II; rispetto al punto b III, irrogare la sanzione spetta al Consiglio di classe nella sua completezza

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Questo tipo di sanzione compete al Consiglio di Istituto che, di norma, viene convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza e procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte.

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Questo tipo di sanzione compete al Consiglio di Istituto

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Questo tipo di sanzione compete al Consiglio di Istituto

Tabella dei principali comportamenti censurabili, delle sanzioni corrispondenti, dell'Organo competente ad erogarle (sanzioni a - b)

	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
1	Infrazioni ai doveri scolastici: - linguaggio, abbigliamento e comportamento non rispettoso - assenza del materiale occorrente (se imputabile allo studente) - non rispetto degli impegni e delle consegne (a casa e a scuola) - compromissione del clima di lavoro - ritardi ripetuti (se imputati allo studente) - assenze o ritardi non giustificati (se imputabili allo studente)	Ammonizione verbale e/o scritta sul libretto scolastico; <u>eventuale</u> colloquio con la famiglia	Docente / coordinatore di classe
2	Ripetute mancanze ai doveri scolastici	Ammonimento scritto sul registro di classe e sul libretto scolastico; colloquio con i genitori. Nei casi reiterati un giorno di sospensione con obbligo di frequenza	Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico Consiglio di classe

3	Uso improprio del cellulare a scuola	Ritiro del cellulare con riconsegna al termine della lezione. Comunicazione scritta alla famiglia o eventuale colloquio (anche telefonico). Se comportamento reiterato sospensione da 1 a 3 giorni <u>con obbligo di frequenza</u>	Docente / coordinatore Consiglio di classe
4	Uso improprio di strumenti informatici e danneggiamento della privacy o dell'identità (registrazioni, filmati, pubblicazioni online di video o foto...)	Ritiro dello strumento con riconsegna al termine della lezione. Comunicazione scritta e successivo colloquio con l'alunno e la famiglia. Sospensione dalle lezioni scolastiche commisurata in base alla gravità dell'azione	Coordinatore e/o Dirigente scolastico o suo delegato Consiglio di classe di soli docenti
5	Falsificazione di voti, della firma dei genitori e/o degli insegnanti e di qualsiasi altro documento	Comunicazione scritta alla famiglia e colloquio. Se il comportamento è reiterato sospensione da uno a tre giorni	Coordinatore Consiglio di Classe
6	Assenze ingiustificate dalle lezioni	Comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale colloquio (anche telefonico). Sospensione di un giorno <u>con obbligo di frequenza</u>	Coordinatore Consiglio di Classe
7	Furto (aspetto da trattare in base alla gravità dell'atto)	Comunicazione scritta alla famiglia e colloquio. Sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni e restituzione del maltolto	Coordinatore Consiglio di Classe
8	Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto e ai beni delle persone (punto da trattare in base alla gravità dell'atto)	Sospensione da 1 a 3 giorni con risarcimento del danno da parte della famiglia e attività di pubblica utilità da parte dello studente	Consiglio di Classe

9	Compromissione della sicurezza personale e collettiva	Sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
10	Mancanza grave di rispetto nei confronti dei compagni e/ o percosse agli stessi (aspetto da trattare in base alla gravità dell'atto)	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
11	Mancanza di rispetto nei confronti del personale dell'Istituto	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
12	Per casi di maggiore gravità (punti 4 – 7 – 8 – 9 - 10) e per reiterazione delle mancanze che prevedono la sospensione	Sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni	Consiglio di Classe nella sua completezza

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Nei casi previsti dalla norma i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata o pec, firmata dal Dirigente Scolastico. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'Organo Collegiale allargato, nonché l'invito ad assistere alla riunione. Dovrà inoltre essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.